



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. - 04010 B.go Podgora - Latina

☎ 0773/637182 📠 0773/639100

✉ ltic81500e@istruzione.it ✉ ltic81500e@pec.istruzione.it 🌐 <http://www.icprampolini.edu.it>

Comunicazione n. 232

Al personale scolastico

Al DSGA

Agli atti

Al sito web

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico, proroga dell'esenzione e priorità nell'accesso alla vaccinazione.

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Da tale data, dunque, **non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.**

Inoltre, sempre dal 15 dicembre 2021, è prevista l'**estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose**, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, prima dello scadere del green pass (entro i nove mesi successivi all'ultima somministrazione, non oltre sei mesi a partire dal 15 dicembre).

"Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021" (art.2 c.1 DL n°172 del 26/11/21)

Pertanto, come indicato nel decreto di cui in oggetto, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. - 04010 B.go Podgora - Latina

☎ 0773/637182 📠 0773/639100



ltic81500e@istruzione.it



ltic81500e@pec.istruzione.it



<http://www.icprampolini.edu.it>

l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Proroga del certificato di esenzione

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Modalità di rilascio e soggetti autorizzati

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, **le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. - 04010 B.go Podgora - Latina

☎ 0773/637182 📠 0773/639100

 ltic81500e@istruzione.it  ltic81500e@pec.istruzione.it  <http://www.icprampolini.edu.it>

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: *"soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105"*;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura *"certificazione valida fino al _____"* (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Priorità di accesso alla vaccinazione

Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.

Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Picone

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, d.lgs. n. 39/93*